

**Comune di Chioggia  
Settore Servizi Sociali**

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DI  
INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI**

(allegato A alla deliberazione G.M. n. \_163 del 13.04.2001 )

**Indice**

- Art. 1**    *Destinatari degli interventi*
- Art. 2**    *Tipologia e durata degli Interventi Economici*
- Art. 3**    *Determinazione del reddito*
- Art. 4**    *Determinazione del Minimo Vitale*
- Art. 5**    *Determinazione dell'Intervento Economico Finalizzato*
- Art. 6**    *Determinazione dell'Intervento Economico Integrativo per nuclei familiari con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione*
- Art. 7**    *Determinazione dell'Intervento Economico per Servizio Civico*
- Art. 8**    *Modalità di accesso alle prestazioni*
- Art. 9**    *Istruttoria*
- Art. 10**   *Coinvolgimento della rete parentale*
- Art. 11**   *Motivi di Esclusione*
- Art. 12**   *Accertamenti e verifiche*
- Art. 13**   *Disposizioni revocate*

### **Art. 1 - Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente atto, qualora si trovino in situazione di disagio determinato da assenza di reddito o da reddito insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare:

- i cittadini italiani residenti nel territorio comunale;
- i cittadini stranieri residenti nel territorio comunale purchè in possesso del permesso di soggiorno;
- limitatamente agli interventi economici finalizzati, le persone, in stato di accertato bisogno, senza fissa dimora o di passaggio nel territorio comunale, previa intesa con il comune di residenza (se esiste);

### **Art. 2 - Tipologia e durata degli Interventi Economici**

Le forme di intervento economico si articolano in:

A) Minimo Vitale

B) Intervento Economico Finalizzato

C) Interventi Economici Integrativi per nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione

D) Intervento Economico per servizio civico di utilità sociale

#### **A) Minimo Vitale.**

E' un intervento economico, di carattere temporaneo o continuativo, rivolto a persone sole o nuclei familiari che per età o inabilità o malattie gravi o situazione di esclusione ed emarginazione, sono sprovviste di reddito sufficiente al soddisfacimento dei bisogni vitali.

L'intervento di Minimo Vitale non può avere durata superiore ad un anno.

**B) Intervento Economico Finalizzato**

E' un intervento economico, al di fuori dei parametri del Minimo Vitale, rivolto a persone sole o nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico determinato da bisogni contingenti, che possono esporre i cittadini a rischio di emarginazione ed esclusione sociale.

L'intervento economico finalizzato ha carattere temporaneo e non deve comunque superare la durata massima di sei mesi. Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale, può avere caratteristiche di continuità.

**C) Intervento Economico Integrativo per nuclei familiari con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione**

E' un intervento economico predisposto dall'Amministrazione per consentire a minori ed anziani la permanenza in un contesto di vita sociale, evitando forme di istituzionalizzazione impropria. Viene erogato per tutto il periodo di persistenza della condizione di rischio.

**D) Intervento Economico per servizio civico**

E' un intervento economico rivolto a persone (pensionati, inoccupati, disoccupati) che potranno essere chiamate dall'Amministrazione per svolgere attività di servizio civico nei seguenti ambiti:

- ◇ servizio di vigilanza davanti alle scuole per assistere gli scolari nell'attraversamento pedonale;
- ◇ servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, strade, ecc.);
- ◇ servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- ◇ servizio di assistenza a domicilio rivolto a persone anziane per svolgere piccoli bisogni quotidiani quali le spese quotidiane, piccole commissioni, etc..

### **Art. 3 - Determinazione del reddito**

Ai fini degli interventi economici di cui all'art. 2, si considera il reddito netto del richiedente e quello del suo nucleo familiare goduto nell'anno in corso.

Il nucleo familiare si intende composto da tutte le persone che di fatto vivono stabilmente sotto lo stesso tetto, indipendentemente da rapporti di parentela.

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente e del suo nucleo familiare si considerano:

- gli introiti derivanti da lavoro (anche saltuario o di natura precaria);
- le pensioni di qualsiasi tipo;
- gli introiti derivanti da patrimonio o da qualsiasi altra fonte.

Al reddito così individuato vengono detratti:

- l'ammontare del canone di locazione effettivamente pagato (o mutuo I<sup>^</sup> casa) fino ad un massimo di £. 500.000
- le spese mediche sostenute e non rimborsabili
- ulteriori spese straordinarie valutate per ogni singolo caso.

#### Art. 4 - Determinazione del Minimo Vitale

Ai fini della determinazione del Minimo Vitale si fa riferimento all'importo della pensione minima INPS del mese di Gennaio dell'anno in corso. Annualmente tale importo potrà essere riconsiderato a fronte di aumenti accentuati del suo valore determinati da modifiche della normativa nazionale in materia.

Quando sono presenti più componenti, il Minimo Vitale è calcolato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

<b>Componenti</b>	<b>Importo minimo vitale</b>
1	Pensione minima INPS (pmi)
2	importo 1 + <b>50 %</b> pmi
3	importo 2 + <b>30 %</b> pmi
4	importo 3 + <b>20 %</b> pmi
5	importo 4 + <b>20 %</b> pmi

Per ogni componente successivo oltre il quinto l'importo viene aumentato di £. 100.000.

Operando per differenza fra l'importo di Minimo Vitale ed il reddito mensile posseduto dal nucleo familiare (così come definito al precedente art. 3) si ottiene la cifra corrispondente di integrazione economica da erogare al richiedente.

L'Assistente Sociale in relazione al piano di lavoro ha la facoltà di proporre la riduzione dell'importo del Minimo Vitale sino al 50%.

L'eventuale continuazione dell'intervento di minimo vitale -che deve essere inoltrata con le modalità di cui all'art. 8 del presente atto- deve essere autorizzata dal Servizio Sociale previa richiesta dell'interessato e verifica della permanenza delle cause che ne hanno determinato la concessione.

L'intervento di M.V. non esclude l'erogazione di altri contributi economici di cui al presente atto.

### **Art. 5 - Determinazione dell'Intervento Economico Finalizzato**

L'Intervento Economico Finalizzato persegue l'obiettivo di rimuovere le cause che hanno generato la situazione di disagio, che persistendo potrebbero portare ad una situazione di emarginazione sociale.

In via prioritaria l'intervento economico finalizzato viene rivolto a:

- garantire servizi di prima necessità (luce – acqua – gas)
- garantire il pagamento di spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
- garantire il pagamento di spese straordinarie (spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, gravi eventi , spese funerarie, etc..)
- garantire la soddisfazione dei bisogni accertati delle persone in stato di disagio, senza fissa dimora o di passaggio nel territorio comunale, previa intesa con il comune di residenza (se esiste)

Il contributo di norma non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e comunque non potrà superare l'importo massimo di £. 2.000.000:=-

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti (cittadini in condizioni di particolari difficoltà, dimissioni dal carcere, rientro al paese d'origine, etc.) che non possono attendere i tempi normalmente seguiti per l'istruttoria delle domande, l'intervento economico finalizzato potrà essere erogato, su disposizione del Dirigente Servizi Sociali, direttamente dall'Ufficio Economato al fine di garantire un servizio di Pronto Intervento.

L'importo massimo erogabile, come Pronto Intervento, è di £. 700.000.

La valutazione della situazione di urgenza viene effettuata con breve relazione dell'assistente sociale a seguito di colloquio con il richiedente.

**Art. 6 - Determinazione dell'Intervento Economico Integrativo  
per nuclei familiari con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione**

Al fine di evitare ogni forma di istituzionalizzazione impropria, l'Amministrazione Comunale prevede l'erogazione di contributi economici finalizzati alla permanenza di minori, anziani e disabili nel proprio nucleo familiare o nel nucleo familiare di accoglienza.

Fermo restando la necessità di rivolgersi prioritariamente ai parenti obbligati, in loro assenza o a seguito di accertata impossibilità a provvedervi, si erogherà un contributo economico alla famiglia sia di origine che affidataria.

L'entità del contributo deve garantire il raggiungimento del Minimo Vitale.

Il contributo, in relazione all'assistenza prestata alla persona anziana parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, non potrà essere di importo superiore a £. 1.000.000.= mensili.

Per quanto attiene ai minori in affido, il contributo destinato alla famiglia affidataria è pari all'importo dell'assegno sociale (pensione sociale + maggiorazione sociale) del mese di Gennaio dell'anno in corso, indipendentemente dal reddito percepito.

**Art. 7 - Determinazione dell'Intervento Economico per Servizio Civico**

Nell'ambito della programmazione sociale, al fine del reinserimento sociale di persone in situazione di disagio economico determinato da bassa pensione, inoccupazione o disoccupazione, potranno essere predisposti progetti specifici -singoli o collettivi- che prevedano l'attribuzione di interventi economici condizionati all'attività prevista dal progetto.

L'intervento economico si configura come forma di sussidio per cui se ne esclude categoricamente la natura di corrispettivo per l'attività prestata.

Il progetto, redatto dal Settore Servizi Sociali, dovrà prevedere gli obiettivi che intende perseguire, il numero di soggetti coinvolti, l'entità dell'importo attribuito ad ogni soggetto.

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati anche in collaborazione con Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali.



### **Art. 8 - Modalità di accesso alle prestazioni**

La richiesta degli interventi economici di cui al presente atto deve essere inoltrata dalla persona interessata al Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia, su apposito modulo alla cui compilazione gli operatori devono assicurare l'assistenza, ed essere conforme a quanto disposto dalla vigenti norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

La domanda può essere presentata anche indirettamente a cura del Servizio Sociale, di Associazioni di Volontariato, di parenti o di soggetti di riferimento.

L'istanza ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni formulate e dovrà essere completa dei seguenti punti:

- motivazione per cui la domanda viene inoltrata
- composizione del nucleo familiare
- redditi percepiti dal nucleo familiare
- ogni altra documentazione (ricevute di pagamento affitto, bollette, utenze domestiche, ricevute spese mediche) che comprovi lo stato di bisogno e di disagio del richiedente o del nucleo familiare.

All'atto della domanda il richiedente deve impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali ogni variazione socio-economica della situazione dichiarata.

All'interessato sarà comunicato il nominativo del responsabile del procedimento e del termine entro cui alla richiesta verrà data risposta, così come stabilito nell'apposito Regolamento Comunale previsto dalla L. 241/90.

## Art. 9 - Istruttoria

L'istruttoria delle richieste degli interventi economici di cui al presente atto avviene secondo le seguenti modalità :

- esame della domanda mediante analisi della documentazione
- colloquio con il richiedente e/o con la persona di riferimento
- accertamento diretto sulla situazione sociale anche mediante visita domiciliare
- convocazione e colloquio da parte dell'Assistente Sociale con i parenti, in particolare quelli individuati dall'art. 433 del C.C., con i volontari ,etc.
- relazione dell'Assistente Sociale in cui sia evidenziato:
  - valutazione del Servizio Sociale sulla situazione
  - la proposta motivata dell'intervento
  - l'indicazione delle finalità, tempi e modalità di verifica

L'Assistente Sociale, qualora ne ravvisi la necessità, richiede alla Polizia Municipale la raccolta di informazioni sulla situazione sociale, economica, lavorativa del richiedente.

La relazione dell'Ispettorato di Polizia Municipale fa parte della documentazione agli atti.

L'entità del contributo, la sua decorrenza e la durata sono decisi secondo i criteri fissati dal presente atto e compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

Nel definire la prestazione l'Assistente Sociale opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà.

In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertati dai servizi sociali, il contributo potrà essere erogato a persona diversa dall'intestatario della scheda anagrafica familiare o da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Successivamente alla decisione la domanda del richiedente corredata della relazione dell'Assistente Sociale viene trasmessa al Responsabile del Settore Amministrativo per gli adempimenti finalizzati alla liquidazione.

A conclusione del procedimento, il Settore Servizi Sociali comunica al richiedente, per iscritto, il provvedimento motivato sia di ammissione che di esclusione.

Al richiedente vanno inoltre comunicate per iscritto ogni eventuale successiva variazione e/o revoca degli interventi economici in godimento.

#### **Art. 10 - Coinvolgimento della rete parentale**

Nella fase istruttoria, l'Assistente Sociale deve coinvolgere la rete parentale del richiedente, facendo riferimento soprattutto ai parenti obbligati e tra questi in via prioritaria al nucleo genitori-figli, in relazione al bisogno espresso e al piano di lavoro predisposto.

Ai fini del coinvolgimento della rete parentale si considerano le disponibilità di tempo per l'accoglienza e l'assistenza e le disponibilità economiche in favore dell'assistito.

Tali disponibilità devono essere tenute presenti nella predisposizione del piano di lavoro dell'Assistente Sociale.

### **Art. 11 - Motivi di Esclusione**

Sono motivi di esclusione dall'accesso agli Interventi Economici dell'Amministrazione Comunale:

- reddito superiore al Minimo Vitale, per gli interventi economici finalizzati al raggiungimento del Minimo Vitale
- proprietà di beni immobili oltre quello adibito ad abitazione del nucleo familiare
- non accettazione del piano di lavoro da parte del richiedente
- condizioni socio-economiche palesemente difformi dalle dichiarazioni rese ed accertate a seguito di visita domiciliare e/o informazioni assunte e su relazione motivata dell'Assistente Sociale
- età e capacità lavorativa dei componenti il nucleo familiare nel caso in cui sia accertata la non disponibilità dei medesimi ad attivarsi positivamente per trovare soluzioni di lavoro

### **Art. 12 - Accertamenti e verifiche**

Il richiedente, all'atto della richiesta, dovrà autorizzare il Comune ad eseguire controlli sia diretti che indiretti tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica e patrimoniale che a quella familiare.

A tal fine possono essere disposte visite domiciliari, avvalersi dei dati informativi a disposizione degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, ovvero ricorrere ad accertamenti per il tramite della Polizia Municipale.

Potranno inoltre essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

### **Art. 13 – Disposizioni revocate**

Viene revocata ogni precedente disposizione comunale in quanto incompatibile con quanto regolato dal presente atto.

In particolare vengono revocate le seguenti disposizioni:

- Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 144 del 21.11.1991, integrata e modificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 491 del 10.02.1992, all'oggetto "Criteri per gli interventi economici".
- 1° e 3° comma del dispositivo della deliberazione giuntale n. 1231 del 27.07.1994 all'oggetto "Applicazione art. 5 lett. B del Regolamento di affidamento familiare".